

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Publicato sulla G.U. n. 80 del 05/04/2013 il D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO IN COMMENTO, CHE ENTRERÀ IN VIGORE DAL 20/04/2013.

1. viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act Statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle P.A., salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
4. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e P.A. e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
5. si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione – «Amministrazione trasparente» – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
6. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Publicato in G.U. l'atteso D.M. 08/02/2013, n. 34, recante «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Il regolamento si applica alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, della L. 183/2011, mentre non si applica alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Di conseguenza, non cambia, ad esempio, il regime delle Società di Ingegneria, come disciplinate dall'art. 90, comma 2, lettera b) del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, che sono costituite nelle forme codicistiche della società di capitali o della società cooperativa, alle quali non si applicano i limiti di partecipazione al capitale da parte di soci non professionisti previsti dall'art.10, comma 4, lettera b), della L. 183/2011.

L'articolato del regolamento è ripartito nei seguenti quattro capi:

- Capo I - Disposizioni generali;
- Capo II - Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale;
- Capo III - Partecipazione alla società tra professionisti;
- Capo IV - Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare.

In particolare, la società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, deve fornire allo stesso, le seguenti informazioni:

- ☐ sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- ☐ sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- ☐ sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Al fine di consentire la scelta dei professionisti ai quali affidare l'esecuzione dell'incarico, la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.